



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI GUIGLIA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO ART. 1, COMMA 139-BIS, DELLA LEGGE N. 145/2018, CONFLUITO NELLA LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 NELL’AMBITO DEL PNRR - CUP: G32G19000820003 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9604374427.

BANDO DI GARA

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC);

DATO ATTO che i progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in 6 missioni, come di seguito riportato: *1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. Salute;*

DATO ATTO, altresì, che il presente intervento rientra nella Missione 2 – *Rivoluzione verde e transizione ecologica* / Componente 4 – *Tutela del territorio e della risorsa idrica* / Investimento 2.2 – *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;*

DATO ATTO che, in data 19 agosto 2022, è stata esperita tramite piattaforma telematica SATER procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, dichiarata deserta;

IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio del Comune di Guiglia n. 1 del 12/01/2023, viene avviata la procedura aperta in oggetto,

CONDIZIONI GENERALI

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che agisce in qualità di stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze.
- 2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:** COMUNE DI GUIGLIA (P.IVA 00641440367) piazza Gramsci n. 1 – 41052 Guiglia (MO).

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con verbale prot. n. 6493 del 28/07/2022.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato in data 04/08/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 07/03/2018 n. 49, l'attestazione dello stato dei luoghi (prot. n. 6792/2022), trattenuta agli atti del Comune di Guiglia.

Il progetto in parola è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui ai seguenti D.M.:

- Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
- Decreto 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi".

3. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", con inversione procedimentale in conformità all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall'art. 52 del Decreto Legge n. 77, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Codice e aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo **4**.

4. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Il funzionamento della Piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al bando di gara e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del Sistema, nonché nelle guide di utilizzo del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SATER consultabili su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione agli operatori economici concorrenti alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993 n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, che costituisce parte integrante del presente bando di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando di gara e nel Regolamento di utilizzo del sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005).

4.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ED IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e +39 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

5. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) schema domanda di partecipazione (ALL. A1);
- c) schema dichiarazioni integrative (ALL. A2);
- d) documento di gara unico europeo in formato elettronico (ALL. A3);
- e) schema dichiarazione assolvimento imposta di bollo (ALL. A4);
- f) schema dichiarazione a corredo dell'offerta economica (ALL. B1);
- g) elaborati progettuali.

6. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

- **luogo di esecuzione:** Guiglia (MO).
- **oggetto dell'appalto:** esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.
Detti lavori devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- **codice CPV:** 45321000-3 - Lavori di isolamento termico (principale) e 45100000-8, 45315000-8, 45421100-5 (supplementari).
- **importo complessivo dell'appalto** (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza) € 200.161,03, di cui:



SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori a base d'asta	196.808,28 €
Costi della manodopera (determinati ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e ricompresi nell'importo dei lavori a base d'asta di cui al punto precedente)	28.515,30 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)	3.352,75 €
Importo lavori a base d'appalto	200.161,03 €

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli elaborati progettuali, sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO €	CLASSIFICAZIONE	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
						PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTO
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	SI	200.161,03	I	100,00	PREVALENTE	Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021 e dall'art. 10 della L. n. 238/2021.
			200.161,03		100,00		

- **modalità di determinazione del corrispettivo:** parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. dddd) ed eeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI – REGISTRAZIONE AL SATER

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione appaltante procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni, secondo le previsioni di cui alla deliberazione AGCM 18/09/2013 (consultabile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento si intendono come «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite dalla *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003 e dall'art. 3, comma 1 – lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare, sono:

- **medie imprese:** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **piccole imprese:** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **micro imprese:** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:



8.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di seguito richiamate **sub paragrafo 11.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 – ultimo capoverso, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, sono **requisiti necessari dell'offerta** di tutti gli operatori economici concorrenti:

- **l'aver assolto**, al momento della presentazione dell'offerta stessa, **agli obblighi** di cui alla **legge 12 marzo 1999 n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5 - lettera i), del Codice;
- **l'assunzione dell'obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, **di assicurare una quota** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **pari almeno al 30% per l'occupazione giovanile** (con età inferiore a trentasei anni) e **pari almeno al 10,00% per l'occupazione femminile.**

Non è, altresì, **ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001.

8.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: i concorrenti alla gara devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA / TECNICO-PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE: gli operatori economici concorrenti devono possedere l'attestazione rilasciata da una SOA di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, con riferimento alla **categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - classifica I.**

I lavori impiantistici devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37.

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali si fa in ogni caso espresso riferimento all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ricorso al R.T.I. di **tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. **La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Le imprese componenti il R.T.I. devono in ogni caso essere qualificate per la parte di prestazioni/lavori che devono eseguire.

9. MISURE DI INCENTIVAZIONE E DI TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE, NONCHE' DI INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal



Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), gli operatori economici concorrenti dovranno ottemperare agli obblighi sotto specificati:

a. Obblighi relativi agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti:

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (come modificato dalla Legge n. 62/2021), al momento della presentazione dell'offerta, devono produrre, **a pena di esclusione**, copia dell'**ultimo rapporto redatto**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46 (trasmissione ogni due anni), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b. Obblighi relativi agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti:

Ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto ovvero, nel caso di consegna dei lavori in pendenza di stipula, dalla data del relativo verbale, a consegnare all'Amministrazione contraente (**Comune di Guiglia**):

→ **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; l'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

→ **la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999;**

→ **una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, i rapporti e le relazioni di cui ai punti a) e b) che precedono, saranno pubblicati sul profilo del committente del **Comune di Guiglia**, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura in oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente:



- a) eventuale **attestazione SOA** dell'impresa ausiliaria;
- b) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- c) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) il **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l'impiego.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, se richiesta, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, **imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

In caso di verifica di detta ipotesi la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà all'aggiudicatario un termine di 7 giorni (naturali e continuativi), a pena di decadenza, per effettuare la sostituzione.**

Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con **documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE



Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



- 3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ovvero, ai sensi dell'art. 8, comma 5 – lett. b), della Legge n. 120 dell'11/09/2020 e ss.mm. e ii., nel caso in cui la Stazione Appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del primo o del terzo periodo seguenti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (vale a dire € 5.000,00).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo (01/02/2022), recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

*Dette cause di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, **purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande/offerte.***

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione dalla procedura** degli operatori economici, qualora:

- a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017 n. 155 e dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

*Gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso **devono necessariamente ricorrere all'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto (in base all'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). In tal caso, l'operatore economico che intende concorrere alla gara deve indicare l'impresa ausiliaria nel DGUE, nonché rendere la dichiarazione e allegare i documenti relativi all'avvalimento, specificati nel paragrafo **10.** del presente bando di gara.*

- c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.



c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli illeciti professionali di cui alle precedenti lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) assumono rilevanza ai fini dell'esclusione quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono pertanto tenuti a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a configurare i predetti illeciti professionali.

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

f-ter) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del medesimo codice, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.



m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La Stazione Appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, e nei limiti di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 50/2016, qualora un operatore economico, si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante ritiene che dette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti **divieti**:

- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatta salva la deroga di cui all'art. 105, comma 20, del medesimo decreto.
- **E' vietata**, ai sensi dell'art. 48, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – **lett. b) e c)**, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 - lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i**. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.
- **E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi, alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

12. CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI

L'Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori **in via d'urgenza**, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tutti i lavori compresi nell'appalto dovranno essere realizzati in **120 (centoventi) giorni**, naturali e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore stesso, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, all'Appaltatore verrà corrisposto **un premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo, determinato secondo le modalità di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto; detto premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

13. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla procedura in oggetto **non viene richiesta**, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1 – lett. b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., **la presa visione dei luoghi** di esecuzione dell'appalto.

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico, qualora lo ritenga opportuno, di inoltrare all'Amministrazione contraente richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo di posta elettronica: mattioli.m@comune.guiglia.mo.it.

14. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per la partecipazione alla procedura in oggetto **non viene richiesta**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., **la presentazione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

15. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022 "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale".

Si precisa in merito che:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della predetta deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione Appaltante.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Struttura Area Tecnica

Si precisa, altresì, che il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**, come sancito dalla delibera dell'Autorità n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico - finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.

Per l'utilizzo del sistema *FVOE* l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio *FVOE*, dovrà indicare a sistema il CIG identificativo della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti** stessi da parte della Stazione Appaltante.

16. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 20,00 (venti/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2022", pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema *FVOE*.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema *FVOE*, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata **mediante soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) dovrà essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta dovrà essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio del 06/02/2023 ore 13:00.**

Entro il predetto termine, il concorrente potrà, eventualmente, sostituire la propria offerta, sottoponendone una nuova che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà più possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né verranno accettate offerte alternative. Verranno inoltre escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione Terre di Castelli ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

La piattaforma SATER sarà oggetto di manutenzione programmata, con conseguente fermo di sistema dalle ore 13:00 alle ore 15:30, il giorno 27 gennaio 2023. Durante tale intervento tutti i servizi e le funzionalità del Sistema, ivi comprese le procedure di gara, non saranno disponibili.

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione Terre di Castelli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Unione Terre di Castelli si riserva comunque la facoltà di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso del protrarsi di eventuali malfunzionamenti del SATER.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo), la domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Le offerte tardive sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, saranno **escluse** dalla procedura di gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta virtuale "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



La domanda di partecipazione **dovrà essere redatta in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A1 – Domanda di partecipazione" e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 - lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda **dovrà essere sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà allegare sul SATER anche copia della **procura** oppure del **verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore** e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore** attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero **copia della visura camerale**.

L'Unione Terre di Castelli si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della predetta documentazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Sono fatte salve le esenzioni, adeguatamente documentate, dal **pagamento dell'imposta di bollo** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B, e al Decreto legislativo n. 117/2017, articolo 82.

Il versamento dell'imposta di bollo potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- versamento tramite utilizzo del modello F24 indicando i seguenti dati: sezione Erario - codice tributo 2501 – Anno di riferimento. Nel caso il sistema non consentisse l'inserimento del codice C.I.G.,



- l'operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione (da allegare al modello F24) che attesti l'avvenuto pagamento di € 16,00 recante l'indicazione dell'oggetto e del C.I.G. della gara (All. A4);
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (All. A4), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul SATER, secondo quanto di seguito indicato (ALL. A3).

Il D.G.U.E. presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte prima, già compilata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere allegata alle successive parti che verranno compilate dall'operatore economico concorrente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) D.G.U.E., redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica la/e tipologia/e della/e lavorazione/i o le parti di opere che si intendono subappaltare con la relativa quota percentuale rispetto all'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo **11.** del presente bando di gara (Sez. A – B – C – D del D.G.U.E.).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Si ricorda che, fino all'aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, nonché alle successive modifiche intervenute con riferimento al Codice dei contratti, ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. dovrà allegare, altresì, una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 - lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo **8.2** del presente bando di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo **8.3** del presente bando di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo **8.3** del presente bando di gara.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non va compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello "A2 – Dichiarazioni integrative" con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 - lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta e l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
- 3.** dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 4.** dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% per l'occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni) e al 10,00% per l'occupazione femminile;
- 5.** dichiara di impegnarsi al rispetto delle clausole sociali indicate al paragrafo **28.** del bando di gara;



6. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale e di qualificazione richiesti dal presente bando di gara (paragrafo 8.);
7. dichiara l'eventuale diritto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla riduzione dell'importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura, se richieste;
8. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di avere preso conoscenza e tenuto conto nell'offerta delle condizioni locali, delle condizioni contrattuali e degli oneri, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati;
9. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto dell'appalto;
10. dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
11. dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e di accettarne la quantificazione;
12. dichiara di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
13. dichiara che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
14. dichiara di aver preso visione dei Protocolli d'Intesa siglati dall'Unione Terre di Castelli in materia d'appalti e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto;
15. dichiara di essere disponibile a dare inizio ai lavori anche prima della stipula del contratto, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente;
16. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
17. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, così come aggiornato con deliberazione di Giunta n. 23 del 24.02.2022, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm
nonché quello dell'Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Guiglia con deliberazione n. 2 del 29.01.2014, così come aggiornato con delibera di Giunta n. 29 del 17.03.2022, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
<https://www.comuneguiglia.it/index.php/disposizioni-general/atti-general>
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18. dichiara di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;



19. indica i seguenti dati: domicilio fiscale - codice fiscale - partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
20. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
21. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
22. ***(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C - lett. d), del D.G.U.E., gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
23. ***(solo per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso)*** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C - lett. d), del D.G.U.E., gli estremi del deposito della domanda di concordato presso il Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 23;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 23;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 3** (assolvimento obblighi di cui alla legge n. 68/1999); **n. 4** (assunzione obbligo quota occupazionale); **n. 5** (clausole sociali); **n. 6** (capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale e di qualificazione); **n. 14** (protocolli d'intesa); **n. 17** (codice di comportamento); **n. 21** (privacy); **n. 22** o **n. 23** (concordato preventivo).

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. f), del Codice (contratto di rete), si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 3** (assolvimento obblighi di cui alla legge n. 68/1999); **n. 4** (assunzione obbligo quota occupazionale); **n. 5** (clausole sociali); **n. 6** (capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale e di qualificazione); **n. 14** (protocolli d'intesa); **n. 17** (codice di comportamento); **n. 21** (privacy); **n. 22** o **n. 23** (concordato preventivo).

18.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:



1. **PASSOE** rilasciato dal Servizio FVOE ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura (si veda paragrafo **15.** che precede);
2. **ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, da rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo **16.** "contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";
3. *(nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice)* la documentazione richiesta dal paragrafo **10.** del presente bando di gara;
4. eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo **18.1** (penultimo capoverso);
5. *(nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, redatte utilizzando il modello "A2 – Dichiarazioni integrative", sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo **18.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I costituito o costituendo:

- **in caso di R.T.I costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori, ovvero della percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'OFFERTA ECONOMICA formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, e indicante:

- ➔ **la percentuale unica di ribasso** sull'importo complessivo posto a base di gara, utilizzando fino ad un massimo di 3 cifre decimali, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (da inserire a sistema su SATER nel campo "% RIBASSO");



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- ➔ la stima degli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- ➔ la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice (da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA").

L'offerta economica così formulata, andrà integrata mediante compilazione del modello "B1 – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica".

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **non è sanabile**, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **con la procedura di soccorso istruttorio**.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e dal capitolato speciale d'appalto, nonché dagli elaborati progettuali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo **18.1**.

20. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Stazione Appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, assegnerà **un congruo termine**, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla Stazione Appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici concorrenti di cui al precedente paragrafo **7**, mediante attivazione, sulla piattaforma SATER, della seduta virtuale, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo **24**.

22. FINANZIAMENTO: i lavori in oggetto sono finanziati ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella G.U. n. 302/2018 come da Decreto del Ministero dell'Interno - direttore centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della citata legge n. 145/2018, confluito nella linea progettuale "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 nell'ambito del PNRR".

23. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lg. n. 50/2016, **per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Unione Terre di Castelli potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell'eventuale garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione Terre di Castelli sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/02/2023, alle ore 15:00**, esclusivamente mediante attivazione sulla piattaforma SATER della **seduta virtuale**, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste (amministrative ed economiche).

Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del sistema, che potrà essere raggiunta dalla homepage del sito web dell'Agenzia (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>), cliccando sul link "Sistema Acquisti - SATER" presente nel box grigio "ACCESSO AREA RISERVATA" in alto a destra, o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

Detta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati su SATER tempestivamente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER tempestivamente.



La Stazione Appaltante si avvale della facoltà cd. di "**inversione procedimentale**", in conformità all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall'art. 52 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; **pertanto la prima seduta di gara avrà quale oggetto l'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti.**

Per effetto dell'inversione procedimentale la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti avverrà con le modalità di seguito esposte.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte economiche pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara e sulla base delle stesse redigerà la graduatoria necessaria alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, come prevista dall'articolo 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis del Codice.

Successivamente, nei confronti dell'operatore economico risultato miglior offerente la Stazione Appaltante verificherà, in maniera imparziale e trasparente, la regolarità della domanda e della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda la Stazione Appaltante inviterà l'operatore economico a sanare la documentazione mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione, o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si procederà, infine, a stilare la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad acquisire, con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria/tecnico-professionale e di qualificazione richiesti. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati da parte dell'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria (se richiesta), alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

25. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

26. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE: l'aggiudicatario dovrà:

- a) **costituire garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi tipo del D.M. 19/01/2018 n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1).

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.



La mancata costituzione di detta garanzia determina **la decadenza dell'affidamento** e l'acquisizione della cauzione provvisoria, se richiesta, da parte della Stazione Appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- b) **stipulare la polizza** di cui all'articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo, **specifica per i lavori di cui alla presente procedura di affidamento**, che tenga indenne l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e così ripartita:

SEZIONE A

- Danni alle opere d'appalto:	importo contrattuale maggiorato dell'IVA
- Danni alle opere preesistenti:	€ 500.000,00
- Demolizione e sgombero:	€ 100.000,00

SEZIONE B

Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: € 3.000.000,00

Le clausole di polizza sono indicate espressamente all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale polizza, da presentarsi unitamente all'altra documentazione prevista per la stipula del contratto d'appalto, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d'urgenza in pendenza della stipula medesima.

Le garanzie prestate dall'Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra dovranno avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, l'operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante, nonché riporti l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

27. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 – lettera d), del Codice dei contratti pubblici, cedere il contratto medesimo o affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso ovvero la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e si rinvia alla disciplina di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerate le caratteristiche tecniche dell'appalto in oggetto, l'Amministrazione Contraente ha individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 - terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge 108/2021, quali prestazioni o lavorazioni specifiche **da eseguire**



direttamente a cura dell'aggiudicatario, in ragione della loro complessità e specificità delle lavorazioni, ricomprese nella categoria prevalente OG1, quelle afferenti le lavorazioni relative alla copertura, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, **previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente**, purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare.

Si precisa a tal fine che non si intenderanno validamente espresse le dichiarazioni di subappalto rese in modo generico e senza puntuale indicazione della/e tipologia/e di lavorazioni che si intendono subappaltare e delle rispettive percentuali rispetto all'importo complessivo del contratto.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, **a pena di inammissibilità** della successiva richiesta di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il contratto di subappalto deve prevedere prezzi coerenti con i minimi salariali stabiliti dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, quando non applicabili, dai CCNL di settore applicabili all'appalto.

28. CLAUSOLE SOCIALI

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti** entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Amministrazione contraente:

- **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **una relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

29. STIPULA DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario, entro i termini assegnati dall'Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione di rito richiesta dall'Amministrazione contraente;
- stipulare il contratto, **in modalità elettronica**, mediante scrittura privata e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti.

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante/amministrazione contraente e opera di diritto.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare l'art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

30. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente: la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b e c, del Codice: la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

31. ACCESSO AGLI ATTI

Il **diritto d'accesso**, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è **differito**:

- in relazione all'elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, **l'accesso agli atti del procedimento** è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Economica".

32. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, così



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



come aggiornato con deliberazione di Giunta n. 23 del 24.02.2022, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm

nonché quello dell'Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Guiglia con deliberazione n. 2 del 29.01.2014, così come aggiornato con delibera di Giunta n. 29 del 17.03.2022, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

<https://www.comuneguiglia.it/index.php/disposizioni-general/atti-general>

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

34. PROTOCOLLI D'INTESA: l'Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 84 del 20.09.2012, ha approvato il Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di categoria e le Organizzazioni imprenditoriali, disponibile sul sito

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/protocollo_di_intesa_con_la_prefettura_di_modena/index.htm

che dovrà essere applicato nell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

Ai lavori di cui al presente appalto verrà, altresì, applicato il Protocollo d'Intesa (e relative linee guida) per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, anch'esso scaricabile dal sito, a cui l'Unione Terre di Castelli ha aderito con deliberazione di Giunta n. 104 del 27.10.2011.

35. ALTRE INFORMAZIONI:

a) poiché l'appalto in oggetto non presenta carattere transfrontaliero, **si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 – 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso non si applicano i commi 4 – 5 – 6 del medesimo articolo. L'esclusione automatica, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al predetto art. 97, commi 2 – 2-bis e 2-ter, **solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse.**

b) non sono ammesse offerte in aumento;

c) l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata e meritevole;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto;

f) le richieste di chiarimenti, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta dovranno essere in lingua italiana;

i) ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, così come modificato ed integrato dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, l'Amministrazione Contraente ha inserito all'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto specifiche clausole di revisione dei prezzi, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, nonché per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;



- j) a contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 30 e 31 del Capitolato Speciale d'appalto;
- l) la Stazione Appaltante e l'Amministrazione Contraente si riservano, per quanto di competenza, la facoltà:
- di interpellare progressivamente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni già proposte in sede d'offerta dall'originario aggiudicatario;
 - di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827;
 - di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario anche dopo la stipula del contratto.
- m) il presente bando è pubblicato:
- unitamente ai relativi allegati ed agli elaborati progettuali, sul sito istituzionale dell'Unione Terre di Castelli al seguente indirizzo:
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_lavori/index.htm
 - all'albo pretorio sia dell'Unione Terre di Castelli sia del Comune di Guiglia, luogo in cui si eseguono i lavori.
- n) non verranno fornite informazioni telefoniche in merito alle risultanze della gara;
- o) è esclusa la competenza arbitrale;
- p) è erogata l'anticipazione nel limite del 30% del valore del contratto d'appalto e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;
- q) per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto si applica il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 per quanto non abrogato.

36. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro e non oltre il giorno **26/01/2023 alle ore 18:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

37. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** è l'arch. Mosca Dino - Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio del Comune di Guiglia.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della **fase di affidamento** è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.



38. TUTELA DELLA PRIVACY:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione Terre di Castelli, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione Terre di Castelli in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Unione Terre di Castelli nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Centrale Unica dell'Unione Terre di Castelli, via G.B. Bellucci 1, 41058 Vignola (MO).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via G.B. Bellucci 1, CAP 41058.

La Giunta dell'Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Lepida SpA nella persona di dott. Sergio Duretti (dpo-team@lepida.it).

39. DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.

40.ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli.

Vignola, li' 17.01.2023

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>).